



COMUNE DI CISANO SUL NEVA
Provincia di Savona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39**

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro addì trenta, del mese di dicembre, alle 13:00, nella Sala Gollo, sita in P.zza Gollo, 8, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento per il Consiglio Comunale, sono stati, per oggi, convocati, in seduta pubblica Ordinaria ed in Prima convocazione, i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

Cognome e Nome	Presente	Assenti
NIERO Massimo - Sindaco	X	
ROSSI Guido - Consigliere	X	
MARZO Giovanni Carlo - Consigliere	X	
PRIANO Linda - Consigliere	X	
MONTINA Celeste - Consigliere	X	
RAVERA Sergio - Consigliere	X	
ARDISSONE Rossana - Consigliere	X	
MORCHIO Agostino - Consigliere	X	
GRANA FRANCESCO - Consigliere		X
MAI STEFANO - Consigliere	X	
MORELLI ROSARIO - Consigliere	X	
Totale Presenti:	10	
Totale Assenti:	1	

Presiede: Sig. NIERO Massimo - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Trevisano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 27.12.2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*”
- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 751, che “... *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;
- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per*

cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;

- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...*”;
- al comma 759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, “... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;*

Visto altresì l’art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale “... *È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;*

RICHIAMATO il coordinato disposto, di cui all’art. 1, comma 756 e comma 757, della L. n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 837, lett. a), della L. 29.12.2022, n. 197;

VISTO il Decreto del MEF 07.07.2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25.07.2023), rubricato “*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle*

quali i comuni possono diversificare le aliquote, di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160".

PRESO ATTO che l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.11.2023, n. 170 (in G.U. 28.11.2023, n. 278), dispone che “... *In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto, di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della L. 27.12.2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...*”;

VISTO, quindi, il Decreto del MEF 06.09.2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18.09.2024) rubricato “*Integrazione del Decreto 07.07.2023, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote, di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160*”;

CONSIDERATO che la diversificazione, di cui all'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione, di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 07.07.2023 “... *nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...*”;

VISTO l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 07.07.2023 “... *la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti, di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della L. n. 160/2019 ...*”;

VISTI, inoltre:

- l'art. 3, comma 5, del D.M., appena richiamato, a mente del quale “... *Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della L.*

n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 3 ...", il quale ultimo prevede che "... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della L. n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della L. n. 160/2019, e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della L. n. 160/2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...".

- *l'art. 53, comma 16 della L. 23.12.2000, n. 388, a mente del quale "...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'[art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";*
- *l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...)* ...";

CONSIDERATI:

- *l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;*
- *l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007);*

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27.12.2023, con la quale sono state confermate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

DATO ATTO della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 4033 in data 28.02.2014, che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge, dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto,

DELIBERA

1. di APPROVARE, per l'anno 2025, per le motivazioni espresse in narrativa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni quali risultano dal prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALiquota
Abitazione principale (escluse cat. A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 9, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 557/1997	ESENTE
Abitazione principale (cat. A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	4,00 PER MILLE
Altri immobili	10,00 PER MILLE
Categorie catastali D/7 e D/8	8,60 PER MILLE

2. di STABILIRE, nella misura di € 200,00, la detrazione per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3. di PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della L. 27.12.2019, n. 160, nelle forme di cui al Decreto 20.07. 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rubricato *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (GU Serie Generale n. 195 del 16.08.2021);
4. di PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 07.07.2023;
5. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
NIERO Massimo
Firmato Digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
Firmato Digitalmente
